



AREA DI CONTRATTAZIONE DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**INTESA A STRALCIO PER LA MODIFICA DEGLI ARTT 2, 3, 5 COMMA 3 e COMMA 4 DEL
PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

*Amick
Bealus*

Bologna, li 18.1.2023

B.C.

In data 18.1.2023 viene sottoscritta la presente intesa a stralcio fra la delegazione trattante di parte pubblica e gli Organismi sindacali aventi titolo

Visto il

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, in particolare la SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI, dove all'articolo 47 c.7 lettera c) viene definito che il numero minimo dei rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il seguente: sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva;

Premesso che

- In data 25.07.2013 è stato emanato l'Atto di indirizzo in materia di espletamento delle funzioni attribuite ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08 e del CCNQ in G.U. n. 177 del 30 luglio 1996";
- In data 20/12/2018 è stata sottoscritta una intesa a stralcio per la modifica 2, 3 e 5 comma 3 e comma 4 del Protocollo d'intesa in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sottoscritto in data 11/12/2014;
- Da parte della componente sindacale è pervenuta richiesta di procedere ad una revisione del protocollo in argomento nella parte relativa al numero dei RLS;
- La direzione aziendale ha condiviso l'opportunità di modifiche del citato Protocollo in considerazione del fatto che il contesto aziendale e sovraziendale nel quale è richiesto l'espletamento della funzione di RLS ha assunto una valenza di maggiore complessità sia in termini tecnici sia in termini logistici, anche in coerenza con quanto previsto nell'atto di indirizzo in materia di espletamento delle funzioni attribuite ai RLS ai sensi del DLGS 81/08 e del CCNQ/1996;
- Per tutte le parti non modificate dalla presente intesa a stralcio si intende vigente il Protocollo sopracitato e s.m.i.

Handwritten signature

Handwritten signature
LE PARTI CONCORDANO

Handwritten signature
B.C.
Handwritten signature

A. DI MODIFICARE L'ART 2 COME DI SEGUITO INDICATO

Art. 2 NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Con riferimento a quanto previsto nell'ambito del C.C.N.Q./1996, sottoscritto in vigenza del d.lgs. n. 626/1994, ed in assenza di un CCNL sottoscritto in applicazione del d.lgs. n 81/2008, si ritiene che in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale si possa momentaneamente intervenire relativamente al numero dei R.L.S. in considerazione del fatto

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

che non si può prescindere dall'estensione del campo d'intervento operata dal d.lgs. n. 81/2008 relativamente alla popolazione da sottoporre a sorveglianza sanitaria.

2. Tenendo conto:

- della complessità organizzativa aziendale;
- della presenza in Azienda di ulteriori lavoratori e di soggetti non inquadrabili come dipendenti, ricompresi nell'ampia accezione della definizione di lavoratori dettata dall'art. 2 - comma 1 lettera a) – del d.lgs. n. 81/2008;
- della complessità delle lavorazioni che si svolgono nell'Azienda;

nelle more di una ridefinizione complessiva in sede di contrattazione collettiva nazionale, il numero dei R.L.S. è correlato alla numerosità del personale presente in azienda al 31.12 dell'anno precedente alla designazione tenendo anche in considerazione l'elevato numero di soggetti presenti in azienda a vario titolo ricompresi nell'ampia accezione della definizione di lavoratori dettata dall'art. 2 - comma 1 lettera a) – del d.lgs. n. 81/2008.

Per la designazione dell'anno 2023, il numero di R.L.S. è fissato complessivamente in n. 13, così suddiviso:

- n. 11 per l'area di contrattazione collettiva del personale del comparto Sanità, di cui uno, di particolare e comprovata esperienza in materia di sicurezza a cui attribuire le funzioni di coordinamento di cui al successivo art. 7;
- n. 2 per l'area di contrattazione collettiva del Dirigenza Medica e Veterinaria.

3. Il numero dei R.L.S. potrà essere aggiornato a fronte di diverse indicazioni che dovessero intervenire nel merito da parte della contrattazione collettiva nazionale.

B. DI MODIFICARE L'ART 3 COME DI SEGUITO INDICATO

Art. 3 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati e nominati nel rispetto della procedura sotto descritta

- a) Le parti sottoscrivono la presente intesa a stralcio e la componente sindacale si impegna a concludere l'iter di perfezionamento e condivisione interna nel termine massimo di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione e a darne comunicazione formale all'azienda
- b) L'azienda si impegna a sottoporre l'intesa a stralcio alla prima seduta utile del collegio sindacale
- c) Acquisito il parere favorevole del collegio sindacale l'azienda provvede a richiedere alla RSU i nominativi dei RLS che devono pervenire entro dieci giorni dalla richiesta
- d) Qualora entro i termini previsti la R.S.U. non faccia pervenire proprie comunicazioni, la designazione è effettuata dalle OO.SS. rappresentative firmatarie del CCNL entro i successivi dieci giorni.

2. I R.L.S. del comparto sono designati secondo un criterio di sostanziale proporzionalità rispetto al livello di rappresentatività sindacale aziendale. Nella ripartizione dei R.L.S. occorre contemperare il principio di proporzionalità rispetto alla rappresentatività aziendale con quello

di inclusività. A tal fine, deve essere garantita la presenza di tutte le liste rappresentative firmatarie del CCNL.

3. I R.L.S. saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, in base:
 - al quorum di rappresentatività;
 - all'inclusività (garantendo almeno 1 R.L.S. per ogni sigla rappresentativa firmataria);
 - ai migliori resti, fino alla concorrenza dei numeri previsti.
4. L'Azienda prende atto dei nominativi dei R.L.S. tramite apposita deliberazione del Direttore Generale. I nominativi dei R.L.S. sono comunicati all'INAIL entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di nomina nell'esercizio della funzione, ai sensi della circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 e ss.
5. Onde evitare soluzioni di continuità nell'esercizio della funzione, per ogni R.L.S. individuato dovrà essere indicato anche un sostituto, che subentrerà al titolare in caso di rinuncia o di cessazione dello stesso. In caso di dimissioni, il R.L.S. dimissionario esercita le funzioni sino al subentro del sostituto e, comunque, non oltre sessanta giorni.
6. Nel caso di dimissioni, al R.L.S. che subentra spettano le ore di permesso di cui all'art. 5 per la quota relativa al periodo residuo dell'anno di riferimento.

C. DI MODIFICARE L'ART 5 COMMA 3 E COMMA 4 COME DI SEGUITO INDICATO

Art. 5 ATTRIBUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E TEMPO DI LAVORO RETRIBUITO

COMMA 3

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla colonna B, i R.L.S. aziendali utilizzano appositi permessi retribuiti pari ad un monte ore annuo di 80 pro capite. Detto monte ore viene assegnato, nell'anno di individuazione e nomina dei R.L.S., in misura proporzionale ai mesi dell'anno rimanenti al momento della data di inizio di espletamento delle funzioni.

COMMA 4

Ad inizio anno i RLS presentano un piano di lavoro, passibile di verifiche e modifiche infrannuali e, in relazione alla necessità di una maggiore presenza dei RLS e/o al verificarsi di eventi straordinari indotti dalla realizzazione di nuovi edifici e/o da attivazione di nuove sedi e/o da eventi di particolare rilevanza nell'ambito delle strutture a valenza interaziendale. L'utilizzo del monte ore, effettuato nel rispetto della normativa di riferimento e in coerenza con la pianificazione sopracitata è passibile di verifiche periodiche in relazione alla metodologia di lavoro condivisa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'utilizzo delle prerogative da parte dei RLS è garantita fermo restando la compatibilità organizzativa nell'ambito del servizio di afferenza.

Pover
Pover

B-C

A.A

I rappresentanti degli organismi sindacali:


ORGANIZZAZIONE SINDACALE	NOME E COGNOME (in stampatello)	Firma
FP CGIL	CESARE BERSELLI	Cesare Berselli
CISL FP	CATERINA ZAPOLAB	
UIL FPL	Florens Cocca	
FIALS	ANTONIO AURICCHIA	Antonio Auricchia
NURSIND	Antonio Ruffe	
NURSING UP	Peneta BEDEON	Peneta Bedeon

	NOME E COGNOME (in stampatello)	Firma
Componenti Rappresentanza Sindacale Unitaria	CHRISTIAN RIBBI	
	CESARE BERSEMI	
	VITA DIKA RSU	Vita Dika
	Florens Cocca	
	LORENZA SIGRETTA	
	PIERLUIGI PANTUSA	
	GIUSEPPE CIGANTI	
	DARIO IANNACONE	
	SIMONE PASSARINI	Simone Passarini
	LORENZA ZAPOLAB RSU	Lorenza Zapolab
	MICHELE OLIV	
	FERA DANIELE	Fera Daniele
	ALESSIO AVANA	

	NOME E COGNOME (in stampatello)	Firma
Componenti Rappresentanza Sindacale Unitaria		

Letto, approvato e sottoscritto

I COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE AZIENDALE

Dott. NEVIO SAMORE'	Direttore Amministrativo	
Dott. LUCA DALFIUME	Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale – SUMAEP	
Dott.ssa LUISA SCARDOVI	Direttore f.f. della struttura complessa "UO Politiche del Personale e Governo delle Professioni Sanitarie e del Personale di Supporto"	
Dott. LORIS LANDI	Responsabile "Sistema delle Relazioni Sindacali" afferente alla Direzione Aziendale	